



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 167

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 20 febbraio 2014

INDICE**Commissioni permanenti**

5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17)</i>	»	29
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 60)</i>	»	30
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	31
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	33

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 20 febbraio 2014

Plenaria

174^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE REFERENTE

(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che si procederà all'esame degli emendamenti accantonati nelle precedenti sedute.

Il sottosegretario LEGNINI formula un avviso negativo sulla proposta 1.3.

Il senatore Luigi MARINO (PI) chiede le motivazioni del parere contrario.

Il SOTTOSEGRETARIO fa presente che la norma toccata dall'emendamento concerne la stabilizzazione del personale a tempo determinato delle amministrazioni regionali: al riguardo, ritiene che la proposta possa

essere superata dalla riformulazione, che sarà avanzata dal Governo, di successivi emendamenti.

Con il parere contrario conforme della RELATRICE, posto ai voti, l'emendamento 1.3 viene respinto.

Successivamente, il SOTTOSEGRETARIO chiede un temporaneo accantonamento dell'emendamento 1.27.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, che la proposta 1.27 resti accantonata.

Il SOTTOSEGRETARIO formula, poi, un parere favorevole sugli identici emendamenti 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38.

Il PRESIDENTE ricorda di aver revocato, su tali emendamenti, la segnalazione di onerosità, dal momento che essi si limitano a modificare una norma della legge di stabilità 2014 che risulta priva di effetti finanziari, sulla base dell'asseverazione contenuta nella relazione tecnica.

Gli identici emendamenti 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38 sono posti contestualmente in votazione e approvati.

In seguito, il sottosegretario LEGNINI esprime l'assenso sull'emendamento 1.48, purché riformulato in un testo 2 comprensivo soltanto della seconda parte dell'emendamento originario.

La relatrice ZANONI (PD) formula un parere conforme.

La Commissione approva l'emendamento 1.48 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime, quindi, in senso contrario sull'emendamento 1.55, analogamente alla RELATRICE.

La senatrice LANZILLOTTA (SCpI) ricorda che tale emendamento è finalizzato a sopprimere i commi dell'ultima legge di stabilità che permettono la stabilizzazione del personale delle società a partecipazione pubblica. Al riguardo, rammenta come norme della medesima portata fossero già contenute nel decreto-legge n. 101 del 2013 e su cui questa Commissione formulò un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della costituzione. Successivamente, la Camera dei deputati, nel corso dell'esame, in seconda lettura, della legge di stabilità 2014, ha reinserito tali norme. Tuttavia, ricorda come il Governo, su pressante richiesta del Gruppo di Scelta civica, si fosse impegnato ad abrogare le norme in questione, con il primo provvedimento utile.

Pertanto, ritiene che la posizione dell'Esecutivo, peraltro dimissionario, sia del tutto incoerente rispetto agli impegni politici precedentemente assunti, senza considerare che la stabilizzazione di un numero non quantificato di persone rappresenta un elemento di forte pericolo per la tenuta dei conti pubblici.

In conclusione, nell'esprimere una forte censura per questo tipo di operato, ritiene che il mancato accoglimento dell'emendamento 1.55 non potrà che incidere negativamente sulla complessiva valutazione del decreto-legge da parte del suo Gruppo.

Il sottosegretario LEGNINI fa presente come tali norme siano state approvate consapevolmente dall'altro ramo del Parlamento. Il Governo, peraltro dimissionario, si trova pertanto dinanzi a due scelte diverse, ma ugualmente legittime, compiute dalle Camere.

Il PRESIDENTE ritiene che sia opportuno, in casi come questi, nei quali si è registrata una diversità di vedute tra le due Camere, che il Governo assuma una posizione definitiva.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) annuncia l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento 1.55, auspicando un approfondimento in Assemblea.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) fa presente che, sulla base del metodo di lavoro utilizzato finora, si acconsente a far sì che il ramo del Parlamento che si trova casualmente a decidere in ultima istanza possa decidere senza che la questione trovi una composizione, pertanto, rileva la necessità che, in Assemblea, la questione venga approfondita e il Governo si assuma interamente le proprie responsabilità.

Il senatore MILO (*GAL*), nel condividere il ragionamento formulato dalla senatrice Lanzillotta, ritiene che esso debba valere non soltanto per il singolo emendamento in esame, ma anche per altri analoghi casi.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) sottolinea un problema generale di tenuta della maggioranza parlamentare.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) osserva come, sulla singola questione, la maggioranza sia venuta meno, a causa dell'atteggiamento del Governo, che ha disatteso un proprio precedente impegno.

L'emendamento 1.55 viene, quindi, posto in votazione e respinto.

Sugli identici emendamenti 1.56 e 1.57, il sottosegretario LEGNINI formula un parere favorevole, purché vengano riformulati in un testo 2 che posticipi di dodici mesi, anziché i quattro previsti dalla legge di stabilità 2014, l'efficacia della norma sulla liquidazione delle società a par-

tecipazione pubblica non strettamente funzionali alla missione istituzionale dell'ente di controllo.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ritiene che la proposta di riformulazione sia contraddittoria rispetto alla versione iniziale dell'emendamento.

I senatori D'ALÌ (*NCD*) e BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) propongono che la Commissione si esprima sulla versione iniziale dell'emendamento.

Il sottosegretario LEGNINI fa presente come la proposta di riformulazione risulti, invece, coerente con l'impianto della norma contenuta nella legge di stabilità 2014, precisando che la proposta medesima rappresenta, comunque, un tentativo di mediazione a cui il Governo non attribuisce un valore dirimente.

Alla luce delle considerazioni formulate dal rappresentante del Governo, i senatori MILO (*GAL*) e CERONI (*FI-PdL XVII*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 1.56 e 1.57.

Successivamente, il senatore D'ALÌ (*NCD*) fa proprio e riformula in un testo 2 l'emendamento 1.68, al fine di chiarire la portata applicativa della proposta.

Il PRESIDENTE rileva come la riformulazione restringa l'ambito applicativo della definizione concordata di determinate tipologie di giudizi contabili.

Il sottosegretario LEGNINI, nel ricordare di aver formulato un parere contrario sulla versione originaria dell'emendamento 1.68, si rimette, per quanto concerne il testo 2, alla valutazione della Commissione.

Anche la relatrice ZANONI (*PD*) si rimette alla valutazione della Commissione sull'emendamento 1.68 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

L'emendamento 1.68 (testo 2) viene, quindi, posto in votazione e approvato.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) fa, poi, proprio e ritira l'emendamento 1.69.

Il sottosegretario LEGNINI invita il presentatore a ritirare l'emendamento 1.0.5, recante modifiche alla normativa sulla composizione dei seggi elettorali, facendo presente che la proposta risulta incongrua rispetto al contenuto del decreto.

Il PRESIDENTE, pur condividendo nel merito il contenuto dell'emendamento, paventa la possibilità che esso possa essere dichiarato improponibile, per estraneità di materia, dalla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento e chiede pertanto al senatore Ceroni di riflettere sull'opportunità di un rinvio del medesimo.

La RELATRICE si rimette alla valutazione della Commissione, sottolineando, tuttavia, come la proposta sia improponibile per estraneità di materia.

Il senatore SANTINI (PD) si associa alla richiesta del Presidente.

I senatori GUERRIERI PALEOTTI (PD) e SPOSETTI (PD) annunciano il proprio voto di astensione.

Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) insiste per la votazione del proprio emendamento 1.0.5.

L'emendamento 1.0.5 viene, quindi, posto in votazione e approvato.

Successivamente, con il parere contrario della RELATRICE e del Rappresentante del GOVERNO, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 2.32.

Il senatore MILO (GAL) ritira l'emendamento 3.1 (testo 2).

Il PRESIDENTE fa quindi presente che gli identici emendamenti 3.15 e 3.33 sono stati riformulati in un testo 2 recante le firme dei sottoscrittori di entrambe le proposte originarie.

L'emendamento 3.15-3.33 (testo 2), pubblicato in allegato, viene, quindi, posto in votazione e approvato.

Il PRESIDENTE dispone poi l'ulteriore accantonamento degli emendamenti precedentemente sospesi riferiti all'articolo 4, per esaminarli nella parte finale della seduta.

Il sottosegretario LEGNINI formula un parere favorevole sull'emendamento 5.0.3 (testo 2).

La relatrice ZANONI (PD) si esprime in senso conforme.

La senatrice LANZILLOTTA (SCpI) chiede quali siano le motivazioni che hanno condotto alla presentazione dell'emendamento.

Il senatore FORNARO (PD) fa presente che tale emendamento punta a disciplinare la gestione della massa debitoria dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario, dal momento che tale fattispecie risulta

esclusa dall'ambito applicativo del decreto-legge n. 35 del 2013, concernente il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche verso le imprese.

L'emendamento 5.0.3 (testo 2) viene, quindi, messo in votazione e approvato.

In seguito, la relatrice ZANONI (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 5.0.4 (testo corretto), avvertendo che esso è di fatto superato dall'emendamento 6.14 – 6.15 (testo 2), già accantonato.

Il senatore SANTINI (*PD*) presenta, quindi, una riformulazione dell'emendamento 5.0.5 e, contestualmente, ritira il proprio emendamento 6.0.4 (testo 2) vertente sull'analoga tematica del recupero di premi di produttività indebitamente versati ai dirigenti di Regioni ed enti locali.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) osserva come tali proposte emendative prevedano il recupero di somme indebitamente corrisposte a dipendenti pubblici; pertanto, invita ad evitare, in futuro, di muovere critiche alla Ragioneria generale dello Stato, quando dovrà adottare i relativi decreti attuativi, ricordando che, sulla questione degli automatismi del personale della scuola, il Ministero dell'economia si è limitato a dare attuazione a norme di legge.

La senatrice LEZZI (*M5S*) e il senatore Luigi MARINO (*PI*) annunciano il voto contrario dei propri Gruppi sull'emendamento 5.0.5 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

L'emendamento 5.0.5 (testo 2) viene, quindi, posto in votazione e approvato.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) interviene, poi, per annunciare il voto favorevole sul proprio emendamento 5.0.8, che permette alle amministrazioni pubbliche e alle società inserite nel conto economico consolidato, a totale partecipazione pubblica, di procedere ad affidamenti per acquisto o approvvigionamento di lavori, servizi e forniture, anche al di fuori delle modalità previste dalla CONSIP e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui al rapporto qualità-prezzo costituente limite massimo, ai sensi della vigente normativa. In tali casi, peraltro, i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva, con la possibilità, per il contraente, di adeguare tali corrispettivi, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano

condizioni di maggiore vantaggio economico. In conclusione, auspica che tale emendamento venga approvato, per superare il monopolio, nell'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, svolto finora da soggetti come la Lega delle cooperative piuttosto che il Gruppo Romeo.

La RELATRICE, nell'esprimere un parere contrario, sottolinea che quanto previsto dall'emendamento 5.0.8 è attuabile già in base alla vigente normativa, essendo possibile, per le centrali di committenza regionali, predisporre bandi di acquisto autonomi.

Anche il sottosegretario LEGNINI esprime parere contrario sull'emendamento 5.0.8.

L'emendamento 5.0.8 viene, quindi, messo in votazione e respinto.

Il senatore MILO (*GAL*) riformula in un testo 2 l'emendamento 5.0.9 (pubblicato in allegato), su cui la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO si rimettono alla valutazione della Commissione.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) chiede chiarimenti sugli effetti finanziari della proposta 5.0.9 (testo 2).

Il sottosegretario LEGNINI fa presente che il testo 2 dell'emendamento 5.0.9 reca previsioni di spesa nel limite del tetto complessivo previsto dal decreto-legge n. 91 del 2013.

L'emendamento 5.0.9 (testo 2), viene messo in votazione e approvato.

In seguito, il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 6.13.

Il senatore FORNARO (*PD*) sottolinea, poi, la necessità di approfondire il contenuto del proprio emendamento 6.14-6.15 (testo 2).

Il PRESIDENTE dispone che la proposta 6.14-6.15 (testo 2) rimanga accantonata, per riesaminarla al termine della seduta.

Successivamente, con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 sono posti contestualmente in votazione e approvati.

In seguito, la senatrice LEZZI (*M5S*), accogliendo l'invito del rappresentante del GOVERNO, ritira l'emendamento 6.0.5.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) presenta, poi, la riformulazione in un testo 3 dell'emendamento 7.9 (testo corretto 2), pubblicata in allegato, al

fine di garantire il regolare pagamento dei canoni concessori previsti dalla normativa vigente.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) propone di espungere dall'emendamento in esame il riferimento alla regione Sardegna, generalizzandone la portata normativa.

La RELATRICE avverte che, se si espungesse il riferimento alla regione Sardegna, vi sarebbe il rischio di incorrere in una declaratoria di improponibilità, per estraneità di materia.

Il PRESIDENTE invita la senatrice Chiavaroli a valutare l'eventuale presentazione di un ordine del giorno.

Il sottosegretario LEGNINI fa presente che, con la correzione presentata dal senatore Uras, vengono superate le criticità di carattere finanziario. Pertanto, nonostante alcune perplessità sul merito della proposta, si rimette alla valutazione della Commissione.

Anche la RELATRICE si rimette alla valutazione della Commissione, pur ritenendo che la tematica affrontata dall'emendamento 7.9 (testo 3) avrebbe richiesto un approfondimento più compiuto.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCPI*) esprime forti perplessità su tale proposta, considerato che il Gruppo di appartenenza del senatore Uras ha sempre espresso la propria contrarietà allo sfruttamento economico dei litorali.

La senatrice LEZZI (*M5S*) esprime la contrarietà del proprio Gruppo sulla proposta in esame, ritenendo che essa comporti conseguenze dannose per l'ambiente e determini, inoltre, una surrettizia privatizzazione dei litorali.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ribadisce la bontà della propria proposta, ricordando che la regione Sardegna, lo scorso autunno, ha subito una pesante alluvione e che il decreto in esame prevede, specificatamente, interventi volti a fronteggiare calamità naturali. Peraltro, rileva come tale emendamento non determini alcun tipo di danno all'ambiente e non contenga alcuna norma di favore per fenomeni abusivi o illegali, sostenendo, al contrario, gli operatori che hanno valorizzato le spiagge e il patrimonio naturalistico sardo.

Il senatore MILO (*GAL*) riporta l'intenzione del senatore Floris di aggiungere la propria firma alla proposta 7.9 (testo 3).

Il senatore LAI (*PD*) aggiunge la propria firma 7.9 (testo 3).

L'emendamento 7.9 (testo 3) viene, quindi, posto in votazione e approvato.

La RELATRICE e il sottosegretario LEGNINI invitano, poi, i presentatori a ritirare l'emendamento 7.0.11.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira, quindi, l'emendamento 7.0.11.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, viene, poi, messo in votazione e approvato l'emendamento 7.0.13.

In seguito, il senatore BROGLIA (*PD*) riformula l'emendamento 7.0.31 in un testo 2, pubblicato in allegato, che specifica le modalità di erogazione dei finanziamenti nei confronti delle imprese colpite da eventi sismici e rettifica una precedente incongruenza normativa riguardante il cosiddetto «cratere» de L'Aquila.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritira, conseguentemente, l'emendamento 7.0.32 (testo 2), avvertendo che le sottoscrizioni di tale proposta si intendono trasferite all'emendamento 7.0.31 (testo 2).

L'emendamento 7.0.31 (testo 2), posto ai voti, viene approvato.

Con il parere contrario della RELATRICE e del sottosegretario LEGNINI, viene poi respinto l'emendamento 7.0.33.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che si procederà all'esame degli emendamenti che, nella precedente fase della seduta, erano rimasti accantonati.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 1.27 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1215/22/5 (pubblicato in allegato), che viene accolto dal rappresentante del Governo.

Il senatore SANTINI (*PD*) riprende quindi la tematica del percorso di risanamento del bilancio del Comune di Roma, di cui all'articolo 4 del decreto, presentando una riformulazione in un testo 3 del precedente emendamento 4.19 (testo 2) che viene messa a disposizione dei senatori e pubblicata in allegato.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*), esaminato il testo in questione, evidenzia come esso sia differente rispetto alla precedente formulazione approvata nel decreto-legge n. 126 del 2013, sulla quale si era registrato un accordo con il proprio Gruppo politico. Nel nuovo testo non si fa riferimento alla cessione di partecipazioni nelle società quotate, lasciando al Comune una eccessiva discrezionalità rispetto al riequilibrio patrimoniale

delle società partecipate. Ricorda che esistono al momento circa 120 società di questo tipo, che hanno assunto un enorme numero di nuovi dipendenti nel corso di due anni; esistono casi particolarmente gravi, quale quello di «Risorse per Roma», nata come piccola società di ingegneria e gravata oggi di 565 dipendenti, dei quali la metà assunti negli anni dal 2008 al 2010. Ritiene pertanto inammissibile il conferimento di ingenti risorse finanziarie in assenza di un preciso percorso di riequilibrio patrimoniale. Quanto, in particolare, al caso di ACEA, oggetto di molte discussioni, evidenzia che l'attuale situazione di controllo non solo pregiudica eventuali aggregazioni con altre realtà del settore ma non porta alcun vantaggio gestionale quanto piuttosto una mera convenienza politica in termini di maggiore controllo su nomine ed assunzioni. Auspica quindi che la maggioranza si renda conto che per un ente importante come Roma Capitale è necessario applicare un principio di federalismo responsabile.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) dichiara di apprezzare gli intenti e la serietà espressi dalla senatrice Lanzillotta ma ritiene, non di meno, di operare un forte richiamo all'unità della maggioranza, invitando alle correzioni del testo necessarie a coagulare il massimo del consenso politico.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritiene il testo ulteriormente riformulato coerente con gli accordi presi tra i diversi Gruppi, considerato che è stata aggiunta solamente alla lettera e) una clausola di flessibilità, volta ad evitare una prescrizione troppo rigida, tale da obbligare alla liquidazione di società in condizioni di equilibrio finanziario.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) dichiara di condividere il testo ulteriormente riformulato presentato dal senatore Santini, che ha il pregio di razionalizzare il percorso di riequilibrio imposto al Comune. A suo parere è fondamentale concentrarsi sulla verifica dei risultati finanziari, come avviene peraltro per la situazione della Regione Lazio, e non sulle singole modalità di raggiungimento del riequilibrio, che devono rimanere di competenza dell'Ente interessato.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) esprime condivisione per le parole del senatore Augello invitando semmai a rafforzare l'elemento finalistico con un richiamo più stringente al parere del tavolo interistituzionale che effettuerà la verifica dell'equilibrio finanziario.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) si dichiara non soddisfatta delle precisazioni, dal momento che le società partecipate potrebbero risultare, in virtù dei contratti di servizio sottoscritti, tutte formalmente in condizione di equilibrio patrimoniale, mentre il bilancio del Comune rischia di continuare a ricevere oneri enormi per ciascuna annualità. Nota, inoltre, come le lettere b), c) e d) del testo proposto non abbiano alcuna presa

sulle società cosiddette «in house», che invece costituiscono elemento importante del consolidato finanziario.

La relatrice ZANONI (*PD*) precisa che il testo intende tutelare il bilancio dell'ente e non solo delle società partecipate.

Il sottosegretario LEGNINI esprime un orientamento favorevole sulla formulazione illustrata, esternando solo un dubbio sulla possibilità di migliorare la fase di controllo dei risultati raggiunti. Sottolinea, invece, la necessità di rispettare l'autonomia dell'ente circa le modalità attuative delle misure prescritte, autonomia peraltro ancor più forte nel caso della legislazione speciale su Roma Capitale.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) propone quindi che il parere del tavolo interistituzionale sia considerato vincolante, così da rafforzare il controllo sul miglioramento della condizione patrimoniale.

Il senatore MILO (*GAL*) chiede di apporre la propria firma sull'emendamento 4.19 (testo 3) e, ottenuta la disponibilità dei presentatori, ritira la propria proposta 4.18.

Il PRESIDENTE ritiene, dunque, che il testo dell'emendamento 4.19 possa essere ulteriormente modificato specificando la vincolatività del parere reso dal tavolo interistituzionale e con la più precisa menzione, alla lettera e), del Comune anziché genericamente dell'Ente locale.

Il rappresentante del GOVERNO, nel dare parere positivo sull'emendamento 4.19 (testo 4) nel testo suggerito dal Presidente (pubblicato in allegato), invita al ritiro delle ulteriori proposte analoghe.

La relatrice ZANONI (*PD*) si associa.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ritira dunque l'emendamento 4.2 e la senatrice COMAROLI le proprie proposte 4.20 e 4.21.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 4.17, che risulta respinto, mentre l'emendamento 4.19 (testo 4), messo ai voti, risulta approvato.

Si procede poi alla votazione della proposta 6.14-6.15 in un testo 3, presentato dal senatore Fornaro (pubblicata in allegato), che risulta approvata.

Il senatore SANTINI (*PD*) illustra poi una riformulazione ulteriore della proposta 6.0.3 (testo 2), in un testo 3 (pubblicata in allegato), volta a meglio circostanziare il quadro finanziario della premialità connessa al percorso di efficientamento degli enti territoriali interessati e volta a superare i profili di onerosità.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO la proposta è messa ai voti ed approvata.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*), avendo appreso dell'insorgere di talune incomprensioni circa la proposta 1.68 (testo 2), di iniziativa di alcuni senatori del proprio Gruppo, testé approvata dalla Commissione, ritiene di fare una precisazione. In particolare, pare che sia stato obiettato che la norma andrebbe a vantaggio del settore delle concessioni pubbliche, mentre l'intento dei presentatori era semplicemente quello di garantire un'equa applicazione dell'istituto, già previsto a legislazione vigente, della definizione semplificata dei contenziosi contabili. Al fine di evitare qualsiasi equivoco offre la disponibilità del proprio Gruppo ad una riformulazione integrativa ovvero a soprassedere all'iniziativa.

Il sottosegretario LEGNINI ricorda di essersi rimesso alla volontà della Commissione sul testo riformulato, convenendo sulla necessità di approfondire l'esatto perimetro dei beneficiari della nuova norma. Dà la disponibilità del Governo ad un ripensamento sulla proposta con gli strumenti procedurali che la Presidenza riterrà più opportuni.

Il PRESIDENTE precisa che allo stato non sono possibili riformulazioni o ritiri, dal momento che si è già svolta una regolare votazione da parte della Commissione. Considera tuttavia possibile un completo annullamento di tale votazione, in considerazione dell'equivoco rilevante sulla portata normativa dell'emendamento, ma solo con l'unanime consenso della Commissione.

La senatrice LEZZI (*M5S*) stigmatizza l'accaduto e lo ritiene indizio di un modo affrettato di procedere, tuttavia, onde evitare ulteriore discredito alle istituzioni, conviene sulla proposta di annullamento della votazione avanzata dal Presidente.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) presta il proprio consenso ad un annullamento della votazione in questione, aggiungendo che equivoci di questa sorta nascono anche per effetto della contrazione dei tempi di lavoro delle Commissioni parlamentari.

Rilevando l'unanime consenso, il PRESIDENTE dichiara l'annullamento della votazione sull'emendamento 1.68 (testo 2).

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) ritira pertanto l'emendamento 1.68 (testo 2).

I senatori Luigi MARINO (*PI*), LANZILLOTTA (*SCpI*) e URAS (*Misto-SEL*) annunciano il proprio voto di astensione sul mandato alla Relatrice sul provvedimento in titolo, mentre annunciano il voto contrario, a nome dei rispettivi Gruppi, le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*), LEZZI (*M5S*) e BONFRISCO (*FI-PdL XVII*).

La Commissione conferisce, infine, alla Relatrice il mandato a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, autorizzandola a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione in forma orale.

La seduta termina alle ore 11,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1215

(al testo del decreto-legge)

G/1215/20/5

ORRÙ, PADUA, MINEO, BIANCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (A.S. 1215)

Premesso che,

la linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo è l'ideale prosecuzione della linea costiera Messina-Palermo e collega i due capoluoghi di provincia;

il 25 febbraio 2013, a seguito di un cedimento strutturale, la tratta non è mai stata riaperta e Rfi, nonostante abbia un contratto con la regione Sicilia, ha deciso di sospendere definitivamente la tratta a partire dall'11 agosto 2013;

stante la strategicità della tratta ferroviaria che collega i due aeroporti della Sicilia occidentale (Palermo aeroporto di Puntaraisi «Falcone Borsellino» e Trapani aeroporto di Birgi «Vincenzo Florio») costituendo una via cruciale per lo sviluppo del territorio che necessita di potenziamento, non di interruzioni e dismissioni;

Considerato che,

il 20 novembre 2013 la 8 Commissione Lavori pubblici, Comunicazioni del Senato ha accolto con parere favorevole condizionato l'Accordo di Programma 2012-2014 Parte servizi, per la disciplina delle attività di manutenzione della rete ferroviaria e delle attività di *safety, security* e navigazione, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA,

in particolare, la Commissione, ha condizionato il proprio parere favorevole, al fatto che – per quanto concerne l'articolo 5, comma 12 del suddetto Accordo di programma – la revisione delle logiche di manutenzione della rete ferroviaria, sulla base di criteri legati al grado di uti-

lizzo dell'infrastruttura, non determini una riduzione degli interventi di manutenzione e dei livelli di sicurezza per le tratte meno utilizzate e che, in ogni caso sia assicurata un'adeguata attenzione alle linee ferroviarie delle zone svantaggiate più del Paese;

La Commissione ha espresso, tra l'altro, la raccomandazione che la procedura di definizione del contratto di programma delineata nel Programma delle infrastrutture strategiche, allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 e incentrata sull'atto di indirizzo strategico sia applicata, per quanto possibile, già a partire dal nuovo contratto di programma - parte investimenti, attualmente in corso di definizione e che, in tale contesto, sia dedicata una particolare attenzione anche alle tratte ferroviarie delle zone più svantaggiate del Paese;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a provvedere, di concerto con Rfi e la regione Sicilia, al ripristino della funzionalità, al potenziamento e alla messa in sicurezza della tratta ferroviaria che collega Palermo a Trapani, via Milo e Calatafimi al fine di garantire la piena efficienza dei collegamenti tra gli aeroporti di Punta Raisi di Palermo e Birgi di Trapani.

G/1215/21/5

PAGLIARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (A.S. 1215)

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.27

G/1215/22/5

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la

realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (A.S. 1215)

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1.27.

1.48 (testo 2)

COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) all'articolo 1 comma 550 sono aggiunte le seguenti parole: "Agli Intermediari finanziari di cui al presente comma, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 4, 5, 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 95 del 2013, convertito in legge n. 135 del 2012, e non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermi restando i previsti requisiti di professionalità e onorabilità"».

1.68 (testo 2)

CARIDI, GUALDANI, TORRISI, MANCUSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

"2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello. In questo caso, il termine per la presentazione dell'istanza di definizione e quello per il versamento del dovuto sono rispettivamente fissati nel 15 marzo e nel 15 aprile 2014 e il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello sottoposta a revocazione"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla legge 28 ottobre 2013, n. 124».

3.15-3.33 (testo 2)

CARIDI, SANTINI, BROGLIA, VERDUCCI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della Regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015 a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge- 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3-ter. Il piano di cui al comma 3-bis deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchia la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve, altresì, prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stante le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 3-bis relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

3-quater. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle predette risorse.

3-quinquies. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle ri-

sorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 3-bis».

4.19 (testo 3)

SANTINI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «appositi piani pluriennali», inserire le seguenti: «, della durata massima di dieci anni con rimborso a rate.».

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Le rate previste dai piani pluriennali di cui al periodo precedente possono essere estinte anche mediante compensazione con i corrispettivi dovuti da Roma capitale in base ai contratti di servizio con le società partecipate e agli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili.».

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Comune di Roma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma precedente.

1-ter. Il Comune di Roma trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del Comune prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;

b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;

c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;

d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario dell'ente, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;

f) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune.

Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concorre alla predisposizione e alla verifica dell'attuazione del piano triennale di cui al presente comma e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 1.».

4.19 (testo 4)

SANTINI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «appositi piani pluriennali», inserire le seguenti: «, della durata massima di dieci anni con rimborso a rate,».

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Le rate previste dai piani pluriennali di cui al periodo precedente possono essere estinte anche mediante compensazione con i corrispettivi dovuti da Roma capitale in base ai contratti di servizio con le società partecipate e agli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili.».

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Comune di Roma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma precedente.

1-ter. Il Comune di Roma trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del Comune prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale,

previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;

b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;

c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;

d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;

f) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune.

Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concorre con parere obbligatorio alla predisposizione e alla verifica dell'attuazione del piano triennale di cui al presente comma e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 1.».

5.0.5 (testo 2)

SANTINI, MIRABELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi)

1. Le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione fina-

lizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle riduzioni organiche entro i parametri definiti del decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al comma periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1, nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale, nonché l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, agli atti di autorizzo dei fondi per la contrattazione decentrata, adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato il superamento dei vincoli finanziari previsti per la costituzione dei medesimi fondi, non si applicano le disposizioni di cui al quinto capoverso dell'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

5.0.9 (testo 2)

MILO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le Fondazioni lirico-sinfoniche procedono, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale nel triennio precedente per almeno trecentoquaranta giorni, selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Tale personale artistico deve essere stabilizzato nella predisposizione dei piani di risanamento di cui all'articolo 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nell'ambito delle risorse ivi previste».

6.14-6.15 (testo 3)

FORNARO, BORIOLI, PADUA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

1-quater. Ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, è irrogata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.

1-quinquies. All'onere derivante dal comma 1-quater, pari a 670.000 euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del-

l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio."».

6.0.3 (testo 3)

SANTINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le Regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali.

Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve:

indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate alla eliminazione degli sprechi e delle inefficienze;

intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio;

attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano, possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del solo personale non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, i risparmi effettivamente conseguiti

per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa di cui al precedente periodo possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento, delle risorse fisse dei predetti fondi aventi carattere di certezza e stabilità.

4. Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di cui alla presente disposizione devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro.

5. Le Regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016", e trasmettono alla Corte dei Conti le informazioni relative ai risultati conseguiti".»

7.9 (testo 3)

URAS, LAI, FLORIS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e il mantenimento dei livelli occupazionali del settore turistico balneare della regione Sardegna e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui alla lettera e. 5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia, realizzati legittimamente e in conformità della concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza, assicurando il pagamento dei relativi canoni concessori dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa».

7.0.31 (testo 2)

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI, BULGARELLI, MUSSINI, MONTEVECCHI, CASTALDI

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del successivo comma 10-ter, può essere prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e ai medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 viene corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al precedente comma è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C (2012) 9471 finale del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovra compensazioni sono stabilite tramite Ordinanze commissariali dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

4. Con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune de L'Aquila, non si applicano le misure di cui al comma 26, dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, né le ulteriori misure sanzionatorie previste dalla vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

5. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune de L'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, e nella provincia de L'Aquila, per gli anni 2013 e 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.».

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 20 febbraio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 9,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 20 febbraio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 60

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,45

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO ENTI
PUBBLICI DI RICERCA (ATTO N. 235)*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 20 febbraio 2014

Plenaria**95^a Seduta***Presidenza della Presidente*
DE BIASI*La seduta inizia alle ore 9,15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1214-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PADUA (PD) illustra alcune modificazioni, apportate dalla Camera dei deputati, che rivestono particolare interesse per la Commissione.

È stato soppresso il comma 14-*bis* dell'articolo 1, introdotto dal Senato in prima lettura. Tale comma consentirebbe un'ulteriore proroga, fino al 31 marzo 2015, di contratti di dirigenti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), anche in deroga ai limiti percentuali generali di incarichi di dirigenti attribuibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione. La proroga concerne una deroga che, nella normativa vigente, è già possibile fino al 31 ottobre 2014, a condizione della «mancanza di professionalità interne».

In secondo luogo, l'altro ramo del Parlamento ha soppresso il comma 1-*bis* dell'articolo 7, anch'esso aggiunto dal Senato in prima lettura. Tale comma differisce, dal 31 maggio 2013 al 30 giugno 2014, il termine per l'aggiornamento – da parte del Ministro della salute – del nomenclatore tariffario relativo alle prestazioni di assistenza protesica, erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

La Relatrice dà quindi conto di alcune altre modificazioni apportate al testo.

Nell'articolo 1, comma 6, che proroga dal 31 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione dei nuovi regolamenti di organizzazione dei Ministeri, la Camera ha soppresso la condizione che il relativo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia stato trasmesso al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione entro il precedente termine del 31 dicembre 2013.

La Camera ha inoltre soppresso il comma 15 dell'articolo 9, concernente la cosiddetta carta acquisti e sostanzialmente identico ai commi 7 e 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, decaduto per mancata conversione entro i termini.

La PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, così da consentire, sia pure nell'esiguo tempo a disposizione per l'espressione del parere, un approfondimento circa i motivi che hanno indotto l'altro ramo ad apportare le modificazioni appena illustrate, tra le quali appare meritevole di particolare attenzione quella relativa all'Agenzia Italiana del Farmaco.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la Commissione potrà essere convocata nella giornata di lunedì 24 febbraio, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1214-B, appena avviato, e dell'atto del Governo n. 76, concernente la disciplina sanzionatoria sui prodotti fitosanitari. In ogni caso, l'esame del disegno di legge n. 1214-B dovrà concludersi entro la prima mattinata di martedì 25 febbraio, considerato che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalle sedute di quella stessa giornata.

La Commissione prende atto.

La senatrice MATTESINI (*PD*) auspica possa svolgersi, non appena possibile, un'audizione del Ministro della salute riguardo alla tematica delle dipendenze, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

La PRESIDENTE comunica che la proposta sarà deferita all'esame dell'Ufficio di Presidenza, e sarà considerata tenendo conto, tra l'altro, della pluralità di procedure informative attualmente in corso in Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 20 febbraio 2014

Plenaria**64^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
DI BIAGIO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 69)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il presidente DI BIAGIO, in mancanza di altre richieste d'intervento, dichiara conclusa la discussione.

Il relatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni, pubblicato in allegato.

Il presidente DI BIAGIO esprime apprezzamento per l'approfondito lavoro svolto dal relatore, che tiene conto anche delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte.

La senatrice PUPPATO (*PD*) giudica molto positivi i contenuti dello schema di parere, che sollecitano il Governo a semplificare le incombenze in capo agli utilizzatori finali di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Occorre pertanto coniugare la produzione di AEE con il recupero di tali apparecchiature e i relativi controlli, valutando la possibilità di avviare circuiti paralleli per il riciclo e il riuso.

Il senatore CALEO (*PD*) ritiene che il lavoro svolto dalla Commissione trovi una sintesi soddisfacente nello schema di parere del relatore. Ciò dimostra la capacità di approfondimento delle Commissioni parlamentari, purché dispongano dei tempi necessari alla trattazione dei provvedimenti.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) preannuncia l'intenzione di proposte di integrazioni allo schema di parere illustrato. Svolge quindi considerazioni sul riciclo e sul riuso delle AEE, sottolineando l'esigenza di allungarne la vita utile.

Il sottosegretario CIRILLO si associa al giudizio positivo sullo schema di parere del relatore, sottolineando che il Ministero dell'ambiente ha svolto un analogo approfondimento delle istanze dei portatori di interesse sulle modalità applicative della direttiva 2012/19/UE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/65/UE, concernente la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 57)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre 2013.

Il presidente DI BIAGIO, in mancanza di altre richieste d'intervento, dichiara conclusa la discussione. In sostituzione del relatore Mancuso, propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole è messa ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (n. 53)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

In mancanza di richiesta d'intervento, in discussione formale, il presidente DI BIAGIO invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Il relatore CUOMO (*PD*) illustra uno schema di parere con condizioni, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI CONNESSE ALLO SMALTIMENTO ILLEGALE DI RIFIUTI INDUSTRIALI E TOSSICI CHE INTERESSA LE AREE CIRCOSTANTI IL SITO PORTUALE DELLA SPEZIA, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'EX SITO DI INTERESSE NAZIONALE

Il PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di martedì 18 febbraio, si è svolta l'audizione del Presidente dell'Autorità portuale di Spezia e del Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal Liguria) sui temi inerenti all'affare in titolo. In quella occasione sono state depositate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLE CONSEGUENZE DELLE RECENTI PIOGGE SULLA DISCARICA DI MALAGROTTA

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione svolta ieri nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stato ascoltato l'assessore all'ambiente, agroalimentare e rifiuti del comune di Roma sull'argomento in titolo. La documentazione acquisita nell'occasione, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagine *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLO SVOLGIMENTO DI SOPRALLUOGHI CONOSCITIVI

La senatrice PUPPATO (*PD*) propone di svolgere un sopralluogo presso la centrale elettronucleare di Latina, al fine di acquisire elementi conoscitivi sulla situazione attuale delle operazioni di *decommissioning* e del deposito di rifiuti radioattivi.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) propone di svolgere un sopralluogo presso l'impianto di trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) della società SEVAL, sito in Colico, in provincia di Lecco, al fine di prendere visione diretta delle modalità di funzionamento e delle problematiche operative di tale tipologia di impianti.

Il presidente DI BIAGIO assicura che informerà tempestivamente il presidente Marinello delle richieste dei senatori Dalla Zuanna e Laura Puppato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 53

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

con riferimento all'articolo 15, comma 1, che introduce l'articolo 237-*sexies*, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, si ritiene necessario procedere a riformulare la lettera *e*), al fine di mantenere la coerenza con il testo della direttiva e con l'attuazione che ne è stata data da parte di altri Stati membri, come segue: «*e*) il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione di misurazione, le emissioni nell'atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite di emissione previsti», in quanto la *ratio* della norma è quella di riferire gli arresti ai dispositivi di depurazione e misurazione e non all'impianto;

il comma 4 dell'articolo 237-*octiesdecies*, richiamato all'articolo 15 dello schema in esame, andrebbe sostituito del seguente: «4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1, il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in nessun caso superare i 150 mg/m³, espressi come media su 30 minuti; non possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di CO e TOC. Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 237-*octies* e 237-*nonies*». La formulazione attuale dello schema di recepimento obbliga di fatto il gestore, in caso di guasto o anomalia generica, ad arrestare l'impianto, provocando un impatto ambientale complessivamente maggiore, in ragione delle fasi di fermata e riavvio dell'impianto, rispetto a quello potenzialmente indotto dal guasto o anomalia stessa;

tenuto conto che, ai fini dell'applicazione della normativa sull'autorizzazione integrata ambientale al settore ceramico, la direttiva 2010/75/UE IED consente (considerando 37) allo Stato membro di individuare quale criterio adottare sulla base delle caratteristiche del comparto industriale nazionale e considerato che sarebbe preferibile mantenere l'uniformità normativa adottando il criterio contenuto nel decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013 di recepimento della direttiva 2009/29/CE ETS sul sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, oltre che con quello adottato da altri Stati membri che hanno già

recepito la direttiva in oggetto, all'articolo 26, comma 1 – che sostituisce l'allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – si ritiene necessario modificare la voce 3.5 riferita agli impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici, adottando la «capacità produttiva giornaliera» quale unico criterio per la valutazione dell'assoggettabilità ad autorizzazione integrata ambientale;

si ritiene inoltre necessario prevedere, per le sole turbine a gas nuove, comprese quelle alimentate a gas naturale e utilizzate per trasmissioni meccaniche (CCGT), un valore limite di emissione di NO_x pari a 50 mg/Nm³, al posto dei 30 mg/Nm³ proposti, in analogia alla deroga già prevista per le turbine esistenti. Tale limite è compatibile con la direttiva 2010/75 che si vuole recepire ed in linea con i limiti già definiti nei più importanti paesi europei che hanno già provveduto o che stanno recependo tale direttiva. Tali limiti permetterebbero il mantenimento del corretto funzionamento delle centrali, sia per il trasporto che per lo stoccaggio, del gas naturale a tutela del corretto bilanciamento e della sicurezza del sistema di trasporto nazionale del gas;

con riferimento all'articolo 27 comma 5 paragrafo A punto 5, la formulazione dei valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) non trova coerenza con quanto previsto dal successivo paragrafo C punto 1 (Valutazione dei risultati delle misurazioni). Se ne propone pertanto la riformulazione nei termini che seguono: «Paragrafo A punto 5. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO). I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):

- 50 mg/Nm³ come valore medio giornaliero;
- 100 mg/Nm³ come valore medio su 30 minuti, in un periodo di 24 ore oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite, il 95 per cento dei valori medi su 10 minuti non supera il valore di 150 mg/Nm³.»;

con riferimento all'articolo 27, comma 5, che introduce l'allegato 1, paragrafo C, punto 1, al titolo III-*bis* alla parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si osserva che nonostante il testo del decreto in esame sia coerente con quello della direttiva, occorre prevedere l'introduzione del riferimento ai valori limite per i policlorobifenili (PCB) per coerenza con i limiti tabellari fissati. La lettera *e*) del punto 1 andrebbe riformulata come segue, per renderla più aderente al dettato della direttiva: «*e*) almeno il 95 per cento di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione di cui al paragrafo A, punto 5, secondo e terzo trattino»;

si ritiene opportuno eliminare il limite per ammoniaca pari a 30 mg/Nm³ indicato tra le modifiche agli allegati riportate all'articolo 27 – *Allegato 2 al titolo III bis alla Parte Quarta del decreto legislativo n.*

152 del 2006, 2.1.C . *Disposizioni speciali relative ai forni per cemento che coinceneriscono rifiuti*, 2.2. *Valori limite totali di emissione*.

La motivazione di tale condizione è dovuta all'evidenza per cui la direttiva non fissa alcun limite per l'ammoniaca, usata come agente riducente per l'abbattimento delle emissioni di NOx. Nello schema di decreto legislativo in esame, si richiede un abbassamento dei limiti per gli ossidi di azoto (NOx) da 800 e 500, ottenibile solo utilizzando agenti riducenti a base di ammoniaca. Nei forni da cemento le emissioni di ammoniaca (NH₃) dipendono soprattutto dalle materie prime (ad esempio, composti a base di cloruro di ammonio presenti in alcuni banchi di cava calcare), diversamente dagli Inceneritori, dove sono direttamente correlate ai rifiuti combustibili utilizzati. Il valore di 30 mg/Nm³ in emissione, indicato nelle «Conclusioni sulle BAT», si riferisce alla sola «ammonia slip» ovvero alle fughe di ammoniaca ascrivibili unicamente ai sistemi di abbattimento degli NOx, a cui devono essere sommate le emissioni di NH₃ dovute a materie prime naturali ed a marcia combinata e/o marcia diretta (molino crudo fermo), con variazione della formazione e dell'effetto adsorbente dei sali di ammonio all'interno del processo di cottura. In Italia vengono comunque prescritti limiti sulle emissioni di NH₃ nelle AIA rilasciate alle cementerie, che vengono fissati caso per caso in funzione dell'effettivo contesto produttivo e gestionale;

la rubrica del paragrafo C, dell'allegato 1, di cui al punto 5 dell'articolo 27 al titolo della parte 8 dell'allegato VI della direttiva dovrebbe essere sostituita dalla seguente: «*Valutazione dell'osservanza dei valori limite di emissione in atmosfera*»;

valutato che l'articolo 28, comma 4 (punti 3.3 e 3.4), pone un problema interpretativo sull'utilizzo dei residui di raffinazione e di conversione della raffinazione del greggio destinati all'autoproduzione di energia elettrica, che andrebbe meglio precisata per evitare interpretazioni restrittive che determinerebbero problemi operativi per alcuni impianti di raffinazione presenti sul territorio nazionale, i punti 3.3 e 3.4 andrebbero pertanto riformulati come segue: «3.3. In deroga al punto 3.2 l'autorità competente, in sede di autorizzazione, può applicare le disposizioni concernenti il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il più elevato valore limite di emissione, per gli impianti multi combustibile, anteriori al 2013, che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i consumi propri dell'installazione, sempre che, durante il funzionamento dell'impianto la proporzione di calore fornito da tale combustibile risulti pari ad almeno il 50 per cento della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili. Se la proporzione del calore fornito dal combustibile determinante è inferiore al 50 per cento della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, l'autorità competente determina il valore limite di emissione, applicando la seguente procedura: a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto secondo quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6; b) calcolare

il valore limite di emissione per il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il valore limite di emissione più elevato in base a quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e inteso, in caso di combustibili aventi il medesimo valore limite, come il combustibile che fornisce la quantità più elevata di calore. Tale valore limite si ottiene moltiplicando per due il valore limite di emissione del combustibile determinante, previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e sottraendo il valore limite di emissione relativo al combustibile con il valore limite di emissione meno elevato; c) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando il valore limite di emissione del combustibile calcolato in base alla lettera b) per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile determinante, moltiplicando ciascuno degli altri valori limite di emissione per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili; d) aggiungere dei i valori limite di emissione ponderati per combustibile;

3.4 In alternativa a quanto previsto dal punto 3.3, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas, per gli impianti multi combustibile, ricompresi in una installazione che svolge attività di raffinazione, alimentati con i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i consumi propri dell'installazione, l'autorizzazione può applicare un valore limite medio di emissione di anidride solforosa pari a 1.000 mg/Nm³ per gli impianti anteriori al 2002 e pari a 600 mg/Nm³ per gli altri impianti anteriori al 2013. I valori medi da confrontare con tali valori limite sono calcolati ad una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli effluenti gassosi, e ad un tenore standard di O₂ pari al 6 per cento per i combustibili solidi e al 3 per cento per i combustibili liquidi e gassosi, come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di biossido di zolfo emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi relativi agli impianti. Tali valori limite medi sono rispettati se superiori alla media, calcolata su base mensile, delle emissioni di tutti i detti impianti, indipendentemente dalla miscela di combustibili usata, qualora ciò non determini un aumento delle emissioni rispetto a quelle previste dalle autorizzazioni in atto»;

all'articolo 29 «Disposizioni transitorie», andrebbe aggiunto in fine un comma del seguente tenore: «6. L'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 133/2005 è sostituito dal seguente: «L'autorità competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati».

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 69

La 13^a Commissione permanente del Senato,
esaminato lo schema di decreto legislativo,
premessò che:

lo schema di decreto legislativo in oggetto mira ad attuare la direttiva 2012/19/UE, che innova a sua volta la direttiva 2002/96/CE, recepita con decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

nel corso della fase istruttoria, anche a seguito delle numerose audizioni svolte, è emerso che gli otto anni trascorsi di attuazione del sistema nazionale di raccolta, riciclo e smaltimento dei RAEE hanno visto luci e ombre. Tra gli aspetti positivi possono essere considerati l'instaurarsi in Italia di un regime concorrenziale, che vede competere sul mercato numerosi consorzi dedicati allo smaltimento dei RAEE, sottoposti al controllo del Centro di coordinamento, che hanno raggiunto un notevole grado di efficienza ed efficacia, favorendo lo sviluppo di una filiera nazionale di riciclo e smaltimento del RAEE, con percentuali di riciclo superiori a quelle dei *target* stabiliti a livello internazionale. Si è inoltre assistito alla nascita e al consolidamento di un sistema di raccolta dedicato, che nel 2012 ha visto la presenza di 3.672 isole ecologiche, potenzialmente interessanti il 94 per cento della popolazione, con 240.000 tonnellate trattate e con il parziale coinvolgimento nel sistema di raccolta dei distributori;

il sistema di raccolta dei RAEE è tuttavia afflitto da alcune criticità. Il livello percentuale di RAEE trattati è infatti molto inferiore rispetto a quelli prodotti e conferiti. Ogni anno in Italia vengono prodotte quasi un milione di tonnellate di RAEE, ossia 16 kg di rifiuti per abitante. Di questi, si stima che 12 kg per abitante vengano in qualche modo conferiti dai consumatori ai centri di raccolta comunali o ai distributori (obiettivo che la direttiva chiede sia raggiunto nel 2019) e solo 4 kg vengano gestiti dai sistemi dei produttori e quindi contabilizzati. Dopo una rapida crescita della quantità di RAEE trattati in modo ottimale nel triennio 2008-2010, il sistema si è inceppato, tanto che, nel 2013, la quantità di RAEE smaltiti correttamente è stata addirittura inferiore rispetto al 2010. Questo livello è ancora molto inferiore rispetto alle migliori pratiche europee. I problemi riguardano un po' tutto il processo che va dal conferimento del RAEE domestico e professionale nei Centri di Raccolta fino al suo trattamento. Da più parti è stata rilevata la necessità di semplificare le procedure – specialmente, ma non solo, quelle della raccolta – proprio per garantire che una

quantità maggiore di RAEE prenda la via del trattamento ottimale. Il sistema dei consorzi appare parcellizzato e difficilmente controllabile. Gli impianti industriali di trattamento ottimale operano al di sotto delle loro effettive possibilità, anche a causa della possibilità, prevista dalla legge, di ottenere autorizzazioni semplificate per il trattamento dei RAEE. Vi è, di conseguenza, la presenza di un sistema di riciclo e smaltimento parallelo, legale, semi-illegale o illegale, che si concretizza nell'insufficiente produzione di materie prime-seconde, nel conferimento in discarica o in rifiuto generico di materiali potenzialmente riciclabili, nella dispersione in ambiente di materiali solidi, liquidi e gassosi pericolosi per la salute pubblica o dannosi dal punto di vista estetico. L'illegalità è purtroppo largamente presente nello smaltimento dei RAEE, come dimostrato dalle numerose discariche abusive di RAEE sequestrate (per una superficie superiore al milione di metri quadrati nel corso dell'ultimo decennio), dalle migliaia di tonnellate di RAEE pronti per l'esportazione illegale intercettate presso i porti, dall'abitudine – diffusa in molte aree del paese – di estrarre dai RAEE i materiali nobili con procedimenti rudimentali e pericolosi per la salute, come messo in evidenza – ad esempio – con riferimento ai roghi nella cosiddetta Terra dei Fuochi;

la valutazione sullo schema di decreto legislativo è sostanzialmente positiva, in quanto recepisce la direttiva in modo di mantenere ed esaltare gli aspetti positivi appena sottolineati, mettendo in atto nel contempo azioni volte a superare quelli negativi. Inoltre, si valuta positivamente l'adeguamento della direttiva e del decreto attuativo ai mutamenti tecnologici intervenuti nell'ultimo decennio, e in particolare la necessità di smaltimento e la possibilità di riutilizzo di materiali dovute alla diffusione dei pannelli fotovoltaici, dei nuovi sistemi di telefonia mobile e delle lampadine a gas,

esprime parere favorevole, alle seguenti condizioni:

lo schema di decreto in esame dovrebbe essere accompagnato da altre azioni del Governo volte a minimizzare i costi necessari per la produzione di materia prima seconda e per lo smaltimento dei RAEE, sia con azioni proprie, sia con il recepimento di altre direttive comunitarie, come del resto auspicato nell'articolo 5 dello schema di decreto;

con riferimento all'articolo 7, pur apprezzando il principio in base al quale, in via prioritaria, i RAEE sono destinati al riutilizzo, si osserva che il comma 1 non chiarisce in capo a chi ricada l'obbligo di avviare i RAEE ai centri accreditati ed il comma 2 sembra sottintendere che la selezione fra i RAEE destinati a trattamento e quelli destinati al riutilizzo sia effettuata nei centri di raccolta. Tale previsione rischia di restare inattuata perché tali centri non sono di norma autorizzati ad effettuare tale suddivisione, né hanno conoscenze tecniche e capacità professionali per farlo. Inoltre, i RAEE sono originati da beni che, nel corso della loro vita utile, sono accompagnati da apposita certificazione CE di prodotto che risulta decadere a seguito di qualsiasi tipo di manomissione. Il Go-

verno valuti se inserire un chiarimento preliminare sulla conformità dei beni che – a valle del processo – saranno reimmessi nel mercato;

con riferimento all'articolo 8, si osserva che nel testo del decreto legislativo si prevede che «il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, può applicare sul prezzo di vendita della stessa un contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo può essere resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto al cliente finale». La formulazione della norma rende chiaro che l'eco-contributo può essere reso visibile. In particolare, chiarisce che il produttore può indicare separatamente in fattura l'ammontare dell'eco-contributo. Non è invece chiaro se l'ammontare dell'eco-contributo possa essere indicato nel prezzo finale all'acquirente, o se possa solo essere dichiarato che detto contributo è «incorporato» nel prezzo. Inoltre, l'articolo 14 della direttiva prevede che gli Stati membri possono esigere che i produttori siano tenuti ad indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecocompatibile. Questa pratica è conforme alla comunicazione della Commissione sul piano d'azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», in particolare per quanto riguarda consumi più intelligenti e l'attenzione agli aspetti ambientali negli appalti pubblici. Tutto ciò premesso, la Commissione chiede al governo di chiarire, in sintonia con la direttiva, che l'eco-contributo può essere indicato, nel suo ammontare, al momento della vendita delle AEE all'utente finale, e di rendere obbligatorio per il distributore l'indicazione della presenza di un eco-contributo sul prezzo finale del prodotto, ove specificato in fattura dal produttore;

con riferimento all'articolo 9, premesso che i sistemi individuali – previsti anche nel decreto legislativo n. 151 del 2005 – non hanno avuto pratica attuazione, sarebbero opportune alcune modifiche per evitare pratiche potenzialmente incongrue rispetto ad una procedura di efficacia paragonabile a quella messa in atto dai sistemi collettivi. In tale contesto, andrebbero soppressi i commi 3 e 4. Si ritiene infatti non opportuno, così come richiamato al comma 3, che i sistemi individuali applichino le modalità di gestione concordate dal Centro di coordinamento mediante accordo di programma, poiché tali modalità si riferiscono all'organizzazione dei servizi di ritiro dei RAEE applicabili ai sistemi collettivi e pertanto incompatibili con le modalità di funzionamento dei sistemi individuali. Inoltre, per quanto richiesto al comma 4, i produttori che sceglieranno di adempiere ai propri obblighi attraverso sistemi individuali dovrebbero evidentemente garantire (sin dal primo giorno successivo l'immissione sul mercato delle proprie AEE) la loro raccolta sull'intero territorio nazionale (e non a decorrere dal momento in cui un dato prodotto raggiunge la sua «vita media»). Se si adottasse il criterio specificato nel comma 5, i sistemi individuali non sarebbero soggetti alla raccolta, recupero e smaltimento, all'incirca, di metà dei RAEE;

con riferimento all'articolo 10, si sottolinea la criticità dell'introduzione dello «statuto tipo» (comma 3), al quale tutti i consorzi dovrebbero

conformarsi. Infatti la direttiva RAEE lascia ai produttori ampia autonomia organizzativa, da esercitare in forma individuale o collettiva, al fine di «istituire regimi efficienti di raccolta» (cfr. 15° considerando) e di provvedere al finanziamento della gestione dei RAEE secondo il principio della «responsabilità estesa», che attua il principio più generale «chi inquina paga» (cfr. 23° considerando). L'articolo 10 pone invece significativi problemi di limitazione dell'iniziativa privata e della concorrenza, senza che ve ne sia una reale necessità in ordine alle finalità di tutela ambientale. Si chiede pertanto una rivisitazione dell'articolo 10, che consenta al Ministero dell'ambiente la piena vigilanza sulle attività direttamente funzionali a garantire che i produttori adempiano correttamente ai propri obblighi di finanziamento, gestione e recupero imposti dalla direttiva europea, ma che al tempo stesso salvaguardi la autonomia imprenditoriale degli stessi produttori, al fine di non sovvertire un sistema in vigore dal 2005 con limitazioni alla concorrenza su un mercato già caratterizzato da un elevato grado di apertura e differenziazione. Contestualmente, andrebbero meglio dettagliati alcuni requisiti minimi che i consorzi debbono possedere, anche al fine di ridurre la parcellizzazione dei soggetti attualmente operanti nel mercato, migliorando l'efficacia e l'efficienza del sistema sulla scia dei migliori esempi europei. Infatti, la complessità tecnologica e organizzativa del sistema impedisce che buoni risultati in termini di riuso e di riciclo vengano raggiunti senza un'adeguata dimensione di impresa, implicitamente indicata dal comma 4 quando indica che un consorzio deve essere in grado di garantire il ritiro dei RAEE dai centri comunali di raccolta in tutto il territorio nazionale. Sulla base di quanto evidenziato, sarebbe necessario, al comma 3, sopprimere le parole: «che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo.»; al comma 5: sopprimere le parole: «e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le modalità indicate ai commi 6, 7 e 8»; sopprimere i commi 6, 7 e 8. Dopo il comma 10, andrebbe inserito un comma 11 del seguente tenore: «I sistemi collettivi, che intendono svolgere la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, devono soddisfare alcuni requisiti minimi, fissati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministero per l'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale decreto dovrà rispettare i seguenti criteri: a) la quantità totale di AEE immesse sul mercato in ciascun anno dai produttori facenti parte di un sistema collettivo deve essere pari a livelli minimi stabiliti a priori sulle diverse categorie di RAEE; in alternativa, i produttori facenti parte di un sistema collettivo dovranno detenere in ciascun anno una data quota di mercato, almeno superiore al 5 per cento, in almeno un raggruppamento; b) ciascun sistema deve rilasciare, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto in caso di sistemi esistenti, una garanzia finanziaria in forma di fidejussione bancaria di congruo importo a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) il sistema collettivo deve avere i seguenti organi di controllo: collegio sindacale, società di revisione indipendente, organismo di vigilanza ai sensi del decreto legisla-

tivo 8 giugno 2001, n. 231; *d*) il sistema collettivo dovrà trasmettere trimestralmente al Comitato di vigilanza e controllo il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e un'autocertificazione attestante la regolarità della propria posizione fiscale; *e*) il sistema collettivo dovrà sottoscrivere contratti scritti con i propri fornitori di logistica e trattamento dei RAEE; *f*) il rispetto dei requisiti minimi di cui al comma precedente sarà verificato annualmente dal Comitato di vigilanza e controllo, dopo aver effettuato il calcolo delle quote di mercato come previsto dall'articolo 35 comma 1 lettera *e*); *g*) i sistemi collettivi che non rispettano uno o più dei requisiti minimi di cui al comma 11 non potrà effettuare la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici; *h*) i sistemi collettivi che soddisfano i requisiti minimi di cui al comma 11 potranno operare su tutti i raggruppamenti dei RAEE provenienti dai nuclei domestici; *i*) i sistemi collettivi esistenti si adeguano a quanto previsto dal comma 11 del presente articolo entro sei mesi successivi dall'entrata in vigore dell'anzidetto decreto»;

con riferimento all'articolo 11, il coinvolgimento dei distributori è necessario per superare il maggior problema dei RAEE in Italia, ossia la bassa quota effettivamente soggetta a procedure ottimali. Di conseguenza, andrebbero attuate tutte le misure possibili per favorire la massima collaborazione dei distributori e, in particolare, la minimizzazione dei costi e la massimizzazione delle opportunità di fidelizzazione del cliente connesse al ritiro dei RAEE presso i punti vendita. L'articolo 11 sembra inoltre porre vincoli eccessivi ed ultronei rispetto a quanto richiesto dalla direttiva, che rischiano di rallentare e di bloccare il sistema. Infatti, l'articolo 11, comma 2, lettera *a*) è in contrasto con quanto attualmente previsto dalla legge n. 97 del 2013, articolo 22, comma 5, che consente oggi l'adozione di procedure semplificate – che tuttavia garantiscono la tracciabilità – in tutte le fasi di gestione dei RAEE, anche nel caso in cui si raggruppino quantitativi superiori a 3.500 kg. La nuova norma prevedrebbe che, nel caso in cui il distributore raggruppi più di 3.500 kg di RAEE, il trasporto debba avvenire in «ordinaria», ossia attraverso operatori professionali. Ciò appare in contrasto con l'esigenza di massimizzare la collaborazione e minimizzare i costi per i distributori nella raccolta dei RAEE. All'articolo 11, comma 2, lettera *a*), dopo le parole «di cui al medesimo Allegato 1», dovrebbero essere soppresse le seguenti: «solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Inoltre, sempre nel comma 2, lettera *a*), va chiarito se il limite del tempo di deposito, laddove il quantitativo ritirato non raggiunga i 3.500 chilogrammi, si configuri in tre mesi o in un anno. Per minimizzare gli obblighi imposti ai distributori, il limite andrebbe più congruamente fissato in un anno. Per favorire il coinvolgimento anche dei piccoli negozi nella raccolta dei RAEE, va chiarito che la superficie di 400 mq è quella minima che obbliga alla raccolta «uno a zero» per i RAEE di piccolissime dimensioni, ma che anche i negozi

di dimensione inferiore possono mettere in opera tale attività, come già avviene per la raccolta delle pile esaurite. Di conseguenza, il primo periodo del comma 3 andrebbe sostituito dai seguenti: «Tutti i distributori possono effettuare all'interno degli stessi negozi o in prossimità immediata la raccolta a titolo gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq.». Il meccanismo di ritiro «uno contro uno», oggi troppo farraginoso, andrebbe semplificato. Il Governo dovrebbe aggiungere un comma precedente al comma 2, con l'obiettivo di eliminare alcuni obblighi per il conferitore e per il distributore, di cui è difficile intravedere un qualche tipo di utilità: non è necessario che, al momento della consegna di un RAEE «uno contro uno», il conferitore debba dare le proprie generalità e fotocopia del proprio documento, né che ogni RAEE così consegnato debba poi viaggiare verso l'impianto di riciclo con uno specifico modulo (piuttosto che un modulo collettivo), né infine sembra utile che per ogni RAEE sottoposto a questa procedura sia necessaria una comunicazione all'Albo (potrebbe essere sufficiente la comunicazione al Centro di coordinamento RAEE del peso dell'insieme dei RAEE di volta in volta trattati). Quanto al ritiro «uno a zero», il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente le modalità semplificate di ritiro gratuito. Facendo presente che i tempi di emanazione di analogo decreto per le modalità di ritiro «uno a uno» sono stati di cinque anni, al fine di agevolare l'immediata attuazione del ritiro «uno a zero», il Governo sostituisca il comma 4 con il seguente: «Le modalità del ritiro «uno a zero» sono definite tramite l'accordo di programma di cui all'articolo 16, comma 2, improntandole alla massima semplicità per il conferente e alla minima burocrazia per il distributore, fatta salvo l'obbligo di rendicontazione dei materiali conferiti e i poteri di controllo del Centro di coordinamento»;

con riferimento all'articolo 12, le misure e le azioni finalizzate a garantire la realizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata, richiedono la sottoscrizione di apposite convenzioni per il conferimento ai centri di raccolta esterni al Comune nel cui territorio è prodotto il rifiuto. Il risultato è quello di rendere complessa e rigida la struttura della raccolta. Per semplificare, il Governo dovrebbe prevedere la possibilità di conferire il RAEE in qualsiasi centro di raccolta, o almeno di ampliare il perimetro di riferimento, ad esempio in ambito provinciale, o del bacino di affidamento del servizio di gestione della raccolta rifiuti urbani da parte delle autorità preposte. Il comma 4 dell'articolo 12 e il comma 3 dell'articolo 15 trattano dei cosiddetti RAEE «cannibalizzati», ossia deteriorati o privati di componenti essenziali per determinarne un recupero economicamente vantaggioso. Il decreto legislativo recepisce l'indicazione della direttiva, ma non provvede a declinarne il precetto. Il Governo dovrebbe prevedere all'interno del decreto legislativo un Regolamento, emesso del Ministero dell'ambiente entro brevissimo termine dall'emanazione del decreto in esame (non più di tre mesi), che disponga in quali casi si identi-

fica il rischio di contaminazione, quali azioni sono necessarie per garantire che il detentore del RAEE «cannibalizzato» lo consegni al centro di raccolta, quali forme di tutela per i lavoratori e la pubblica salute vanno adottate nei centri di raccolta, quali caratteristiche debbono avere gli impianti idonei per lo smaltimento. Nelle more dell'emanazione del Regolamento, i RAEE «cannibalizzati» dovrebbero essere comunque accettati dai Centri di Raccolta.

con riferimento all'articolo 13, nel disciplinare la raccolta dei RAEE professionali (prodotti in gran parte da artigiani titolari di piccoli centri di assistenza) questo articolo non introduce sostanziali modifiche rispetto alla gestione attuale, mettendo tutti gli oneri in carico ai produttori professionali, permettendo loro di conferire i RAEE presso i centri comunali di raccolta, previa convenzione con il Comune interessato, «con oneri a proprio carico» (vedi anche articolo 24). Di fatto, queste procedure hanno disincentivato la collaborazione dei produttori di RAEE professionali, che non ritirano al cliente il RAEE non riparabile o preferiscono utilizzare meccanismi di smaltimento sub-ottimali. Per incentivare il conferimento dei RAEE professionali, il Governo faccia rientrare i produttori di RAEE professionali all'interno della fattispecie prevista nell'articolo 16 (che diventerebbe «Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori e i produttori di RAEE professionali»), inserendo fra i soggetti che stipulano l'accordo di programma anche le associazioni imprenditoriali che raggruppano i produttori di RAEE professionali;

con riferimento all'articolo 15, nel testo del decreto legislativo si prevede una modifica rispetto al precedente decreto legislativo n. 151 del 2005 riguardo al ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta: al comma 2 dell'articolo 15 si prevede infatti che l'accordo di programma possa essere stipulato oltre che dall'ANCI e dal Centro di coordinamento anche dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori. Poiché l'accordo riguarda le condizioni di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta, le modalità di gestione dei RAEE e le condizioni di buona operatività nei centri di raccolta, la Commissione invita il Governo a prevedere, nel comma 2, tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo, anche le associazioni rappresentative delle aziende della raccolta. Mentre la direttiva (articolo 12, paragrafo 2) dispone che «Se del caso, gli Stati membri possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta», il comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo dispone che «in caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico». Quindi, il decreto legislativo trasforma in obbligo quanto nella direttiva è indicato come una possibilità, evidentemente demandata ad accordi fra le parti (come avviene ora mediante gli accordi di programma fra ANCI e associazioni dei produttori, ove, fra l'altro, ai Comuni vengono conferiti premi di efficienza). Alla Commissione non sembra ra-

gionevole introdurre un obbligo quando – di fatto – già le parti hanno trovato negli anni passati accordi di programma ragionevoli e condivisi. Di conseguenza, la Commissione invita il Governo a sopprimere il comma 5, oppure a riformularlo come segue: «In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, di concerto, invita le parti a trovare un'intesa sotto il loro coordinamento. Nelle more della consultazione ed in attesa della stipula del nuovo accordo, restano validi gli attuali accordi di programma intercorrenti tra le parti». La direttiva sui RAEE prevede al comma 1 dell'articolo 12: «Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma...» Ciò è confermato anche dal comma 3 sempre dell'articolo 12 dove è esplicitato che «ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 (raccolta, trattamento, recupero, smaltimento ecocompatibile)». Rimane evidente l'assenza di un riferimento chiaro sull'applicazione della responsabilità estesa del produttore introdotta dalla direttiva 2008/98/CE, che prevede il finanziamento da parte dei produttori dei costi sostenuti per il fine vita dei loro prodotti. La Commissione ritiene necessario prevedere che i produttori si facciano carico dei costi della raccolta, senza far gravare i costi di gestione su tutti i contribuenti. D'altro canto, va anche evitato di scaricare in modo indifferenziato il costo della raccolta sugli acquirenti finali di AEE. La Commissione ritiene che un giusto equilibrio possa essere raggiunto potenziando il meccanismo previsto dal comma 3 lettera *d*) (premi di efficienza). Pertanto, la Commissione chiede al Governo di aggiungere in fine del punto 3, lettera *d*), il seguente periodo: «I premi massimi di efficienza devono essere tali da coprire gran parte dei costi dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE effettivamente sostenuti dai Comuni, come da articolo 12, lettera *a*). Inoltre, l'efficienza va misurata non solo in termini di quantità di RAEE raccolta ed effettivamente conferita agli impianti di trattamento e di adesione a schemi organizzativi efficienti per la raccolta stessa, ma anche secondo il rapporto fra quantità raccolta e numero di abitanti residenti»;

con riferimento all'articolo 16, per rendere più spedite le procedure, sembra opportuno permettere che i distributori possano conferire i RAEE raccolti non solo ai centri di raccolta gestiti dai Comuni, ma anche a quelli direttamente gestiti dai produttori, individualmente o in consorzio. Di conseguenza, la lettera *a*) del comma 1 andrebbe sostituita dalla seguente: «*a*) ai centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*) e lettera *b*), nelle modalità indicate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185». È inoltre opportuno che anche i produttori – coerentemente con quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, che prevede il coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori nella stipula degli accordi di programma con l'ANCI – siano coinvolti nella stipula dell'accordo di programma con la distribu-

zione. Di conseguenza, all'articolo 16, all'inizio del comma 2, andrebbero inserite le seguenti parole: «Con accordo di programma stipulato tra l'ANCI, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione e dei produttori ed il Centro di coordinamento». Inoltre, coerentemente con quanto proposto per l'articolo 15 in merito ai premi di efficienza, in fine della lettera a) del comma 2, andrebbe aggiunto il seguente periodo: «I premi massimi di efficienza devono essere tali da coprire il costo marginale per i sistemi di raccolta dei RAEE effettivamente sostenuti dai distributori». In caso di mancato accordo fra le parti, i termini previsti appaiono eccessivamente perentori, poiché il buon funzionamento del sistema RAEE esige la massima collaborazione fra tutte le parti coinvolte. Di conseguenza, si chiede che l'ultimo periodo del comma 3 venga sostituito dal seguente: «In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, invita le parti a trovare un'intesa entro tre mesi. Nel caso di mancato esito positivo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, provvede direttamente. Nelle more della consultazione ed in attesa della stipula del nuovo accordo restano validi gli attuali accordi di programma intercorrenti tra le parti»;

con riferimento all'articolo 18, in ossequio alla direttiva (articolo 8 par. 5) le norme minime di qualità verranno definite dalla Commissione europea, e nel frattempo al comma 4 il Ministero è delegato ad emettere un suo decreto ove precisare in via provvisoria tali norme, determinando criteri e modalità tecniche ulteriori rispetto a quelle precisate negli allegati VII e VIII del decreto legislativo. Al fine di evitare processi di adeguamento progressivi, penalizzanti per gli investimenti dei gestori di impianti di recupero e burocraticamente pesanti per chi deve rilasciare le autorizzazioni, il Governo mantenga i criteri di trattamento adeguato oggi in atto, fino all'emissione delle succitate norme comunitarie. Il Governo integri inoltre il comma 4 con la seguente disposizione: «Nell'attesa dell'emanazione delle succitate norme comunitarie, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g) al fine di assicurare omogenei livelli di trattamento e qualificazione a tutti gli impianti di settore»;

con riferimento all'articolo 19, i commi 5 e 6 fanno una distinzione fra impianti di trattamento e impianti di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo poco comprensibile e difficilmente applicabile. Gli obiettivi devono essere raggiunti e dimostrati da ogni impianto sulla base di uno specifico bilancio di materia fra peso di RAEE in ingresso (sommatoria di tutti i flussi in uscita destinati ad operazioni di recupero e riciclaggio sommatoria di tutti i flussi in uscita destinati ad operazioni di smaltimento, sommatoria degli eventuali flussi di materiali diversi dai rifiuti, identificazione delle perdite di linea). La direttiva non fa riferimento a due fasi distinte di trattamento adeguato e di riciclaggio e recupero, semmai fa riferimento alla «messa in sicurezza» come fase prodro-

mica, ma non distinta, da quella di riciclaggio/recupero. Questa seconda parte può essere completata solo grazie ad una logica di filiera. Ad esempio, il recupero delle «terre rare», ma anche dei metalli preziosi, può essere assicurato (vista la minima quantità presente nelle singole apparecchiature) solo in una logica di filiera che consenta di raggiungere le masse critiche necessarie ad assicurare la economicità ed efficienza del sistema. Si chiede pertanto che i commi 5 e 6 vengano ridotti a un comma unico, unificando le procedure richieste. I commi dal 4 all'8 definiscono complessi adempimenti amministrativi finalizzati alla misurazione degli obiettivi di recupero, rendendo particolarmente complessa – e in definitiva poco realizzabile – la procedura di «carico e scarico» dei RAEE nei centri di raccolta. Tanto più che per i rifiuti non pericolosi (in questo caso i RAEE dei Raggruppamenti R2 ed R4) l'articolo 190 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non prevede la tenuta di un registro di carico e scarico e che il modello di registro attualmente in uso non prevede la tipologia delle registrazioni indicate. Il Governo semplifichi drasticamente gli oneri amministrativi richiesti, in particolare agli utenti e ai gestori dei centri di raccolta, in ogni caso non rendendoli più onerosi rispetto a quelli attualmente in opera. Inoltre, il Governo semplifichi drasticamente le complesse procedure delineate nel comma 2, anche perché in molti casi lo smaltimento e il recupero industriale con procedure ottimali delle materie prime seconde dei RAEE non viene eseguito in modo distinto sulle categorie individuate negli allegati, bensì su vasti insiemi dei RAEE medesimi (i cosiddetti Raggruppamenti). Va infine rilevato che il decreto legislativo non prevede come gli ulteriori oneri per la gestione della raccolta dei RAEE vengano finanziati, indicando così implicitamente che tali oneri dovrebbero essere a carico dei gestori dei centri di raccolta. Il Governo espliciti all'interno dell'articolo 15 che nei nuovi Accordi di programma si debba tener conto del maggior onere previsto per i gestori dei centri di raccolta dalla nuova normativa;

con riferimento all'articolo 20, il comma 2, rendendo possibile procedure semplificate per il recupero dei RAEE non pericolosi, continua a mantenere aperta la possibilità a trattamenti e recuperi di tipo sub-ottimale. È proprio questa possibilità a rendere molto difficile il conseguimento degli obiettivi di recupero richiesti dal decreto, facendo sì che su 12 kg di RAEE conferiti, appena 4 seguano i percorsi di trattamento ottimale. In concreto, questa possibilità ha permesso il proliferare di innumerevoli soggetti – spesso piccoli, sottocapitalizzati, operanti a livello locale, difficilissimi da controllare – che si dedicano al trattamento e al recupero sub-ottimale, offrendo peraltro prestazioni a costi inferiori rispetto ai soggetti che debbono invece sottostare a tutte le procedure e ai controlli del caso. Il Governo elimini la possibilità di effettuare il trattamento dei RAEE seguendo procedure semplificate, o in subordine limiti queste procedure ai soggetti partecipanti agli accordi sul trattamento adeguato conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g);

con riferimento all'articolo 23, si osserva che il numero dei pezzi non costituisce un criterio applicabile nella gestione dei rifiuti, per cui

sembra realistico utilizzare solo il peso: solo paragonando grandezze commensurabili si può pensare di fare una ripartizione dei costi anche tra le AEE; inoltre le quote per la raccolta non possono che essere calcolate per raggruppamento. Qualora questa modifica non fosse introdotta e ci fossero delle dichiarazioni solamente in pezzi, il sistema non sarebbe più in grado di funzionare e si bloccherebbe l'attività dei sistemi collettivi: non si potrebbero calcolare le quote di responsabilità e quindi non si potrebbero assegnare i punti di prelievo all'interno dei centri di raccolta. Di conseguenza, al comma 1, l'espressione: «calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per raggruppamento, nell'anno solare di riferimento», deve essere sostituita con la seguente: «calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento». Al comma 2, lettera *b*) dovrebbero essere eliminate le parole «ovvero al peso»;

con riferimento all'articolo 33, si pone l'esigenza, per poter garantire pari condizioni di tutela ambientale e di mercato, che gli impianti di trattamento iscritti all'elenco tenuto dal Centro di coordinamento assicurino nel tempo il rispetto dei requisiti necessari per poter esercitare l'attività di trattamento previsti dal decreto. Pertanto, appare necessario attribuire al Centro di coordinamento, incaricato della tenuta dell'elenco degli impianti, o ad altro organo di vigilanza, il compito di una verifica costante sul mantenimento di detti requisiti. Di conseguenza si chiede di:

– aggiungere alla fine del comma 2 il seguente periodo: «Tale iscrizione è mantenuta a seguito della verifica periodica, da parte del Centro di coordinamento, anche mediante il ricorso ai soggetti di cui al comma 6, del possesso dei requisiti di cui agli articoli 18 e 20»;

– al comma 5), inserire la seguente lettera: *e-bis*): «monitorare l'utilizzo, da parte degli impianti di trattamento e recupero dei RAEE, delle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclo disponibili»;

– all'inizio della lettera *c*) del comma 5, sostituire la parola «supporta» con «supportare»;

– sopprimere la lettera *f*) del comma 5, poiché il riferimento all'articolo 31, comma 1 (relazione che deve predisporre l'ISPRA) contrasta con l'articolo 19 commi 7 e 10, che prevedono che la relazione che ISPRA trasmette al Ministero debba essere redatta sulla base delle informazioni, di natura ufficiale, contenute nel MUD, al fine di evitare che l'ISPRA invii al Ministero due relazioni distinte sullo stesso oggetto, basate su dati di fonte diversa;

– sempre con riferimento all'articolo 33, si osserva che nella complessa articolazione di Governo del sistema RAEE, il ruolo occupato dalle rappresentanze delle organizzazioni industriali del settore del recupero e del trattamento è marginale (solo un rappresentante su tredici nel Comitato di indirizzo della gestione dei RAEE, nessun rappresentante nel Centro di coordinamento). Questa impostazione è discutibile, perché i gestori di impianti non dovrebbero essere visti tanto come «controparti», quanto come

parte di un sistema integrato. Infatti, tutto il sistema di raccolta dovrebbe essere orientato a rendere più efficace ed efficiente la successiva attività di recupero. Il Governo valuti la possibilità di far partecipare in modo permanente al Centro di coordinamento, a titolo consultivo, anche un rappresentante delle organizzazioni industriali del settore del recupero e del trattamento;

con riferimento all'articolo 34, al comma 1, tra i soggetti tenuti ad inviare le comunicazioni inerenti i quantitativi e le tipologie di RAEE gestiti sembra opportuno includere anche i centri di raccolta dei RAEE domestici. Infatti, in mancanza dei dati sulla raccolta, non sarà possibile al Centro di coordinamento adempiere a quanto previsto dall'articolo 33, comma 6, lettere *e*) ed *f*) (ovvero raccogliere e rendicontare ad ISPRA, anche ai fini del calcolo del tasso di raccolta, i dati relativi alla raccolta ed al trattamento sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 34): il tasso di raccolta, infatti, in conformità a quanto previsto dalla direttiva all'articolo 7, deve essere comprensivo anche dei dati sulla raccolta differenziata. Si propone pertanto di aggiungere la seguente lettera: «*b-bis*) dati inerenti i RAEE gestiti dai centri e sistemi di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a*) e *b*)»;

con riferimento all'articolo 35, la direttiva prevede la possibilità di differenziare gli oneri di finanziamento a carico dei produttori in funzione «della facilità con cui è possibile riciclare i prodotti e le materie prime secondarie di valore in essi contenute». Questa opportuna precisazione, se applicata anche in Italia, consentirebbe a due prodotti profondamente diversi fra loro (come frigoriferi e condizionatori) di coesistere nello stesso raggruppamento senza appesantire di costi i prodotti ed conseguentemente il consumatore finale. All'articolo 35 comma 2, il Governo preveda che il Comitato di vigilanza e controllo definisca «appositi coefficienti in funzione della facilità con cui è possibile riciclare i RAEE appartenenti ad uno stesso raggruppamento e valorizzare le materie prime secondarie in essi contenute», forti anche della esperienza, maturata dai consorzi sino ad oggi, nell'utilizzo di tali coefficienti. Il Comitato di vigilanza e controllo dispone di pochi mezzi propri, e in questi anni il suo funzionamento è stato carente, in particolare nella fase dei controlli di processo. Particolarmente carenti sembrano essere state le attività di controllo delle attività di recupero dei RAEE non pericolosi, che anche alla luce del presente decreto legislativo (comma 2) possono essere sottoposte a procedure semplificate. L'articolo 41 prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro dell'ambiente emetta un decreto che definisca le tariffe per la copertura degli oneri del Comitato di controllo. Il Governo vigili affinché in tali oneri sia realisticamente compresa la possibilità di intensificare l'attività di controllo sulle aziende che svolgono attività di smaltimento attraverso procedure semplificate;

con riferimento all'articolo 36, il ruolo del Comitato di indirizzo va rafforzato, specialmente alla luce delle alte performance di raccolta richieste della nuova direttiva. Il Governo valuti l'opportunità di inserire il

seguinte comma 5d: «trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente una relazione sull'andamento del sistema di raccolta, recupero e riciclaggio dei RAEE, che faccia propria la relazione sulle performance di raccolta stesa dall'ISPRA come da articolo 31, comma 1. Tale relazione può contenere commenti separati dei diversi membri del comitato d'indirizzo»;

con riferimento all'articolo 38, la sanzione consistente nella revoca dell'autorizzazione dovrebbe applicarsi non solo nel caso della mancata iscrizione dell'impianto di trattamento al Centro di coordinamento, ma anche nel caso del venir meno, successivamente all'iscrizione e dei requisiti per l'iscrizione stessa. La verifica periodica del mantenimento delle condizioni per operare è un principio cardine di funzionamento di qualsiasi sistema e la previsione normativa non può assolutamente prescindere dal mantenimento delle caratteristiche di idoneità che hanno dato origine all'iscrizione. Di conseguenza, al comma 9, dopo le parole: «in caso di mancata registrazione» andrebbero inserite le seguenti: «ovvero qualora il Centro di coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione.»;

con riferimento all'articolo 40, comma 3, si chiede di chiarire le modalità con cui i Produttori di pannelli fotovoltaici sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni relative all'immesso sul mercato, suddividendo tali apparecchiature tra utilizzo domestico e professionale. Nella lettera *a*) si propone di introdurre una definizione che limita agli impianti fino a 6 KW di potenza massima nominale la tipologia di pannelli fotovoltaici considerabili «AEE Domestiche», essendo tale potenza il limite di riferimento per gli impianti di natura domestica installati in prevalenza da utilizzatori privati. I Produttori, anche attraverso stime fornite dai Gestori, dal GSE, dalle Associazioni di categoria o dai Distributori, potranno così effettuare in modo oggettivo ed omogeneo le proprie dichiarazioni di immesso sul mercato al Registro Nazionale dei Produttori. Con riferimento ai rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici si chiede inoltre di chiarire in quale Raggruppamento RAEE essi debbano essere raccolti per assicurarne il successivo riciclo. A tale scopo il contenuto oggetto del comma *b*) indica il Raggruppamento 4 quale quello maggiormente affine, da un punto di vista dei processi di trattamento, a questa tipologia di rifiuti. Inoltre, alla fine del comma 3, andrebbe inserito il seguente periodo: «Limitatamente agli impianti che, a titolo professionale, producono energia elettrica da pannelli fotovoltaici, il finanziamento è a carico dei responsabili degli impianti medesimi, i quali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, aderiscono a un sistema iscritto al Centro di coordinamento che rilasci idonea certificazione per ciascun pannello e ne assicura la corretta gestione a fine vita».